

## MOBILITA' 2016 - 2017

### SCHEMA TECNICA PER UNA CORRETTA COMPILAZIONE DEI MODELLI DA ALLEGARE ALLE DOMANDE DI TRASFERIMENTO E PASSAGGI DI RUOLO/CATTEDRA-

**N.B. : TUTTI I MODELLI SOTTO ELENCATI SONO DISPONIBILI NELLA SEZIONE  
MODULISTICA DEL NOSTRO PORTALE [WWW.ACLIS.IT](http://WWW.ACLIS.IT)**

In attesa della pubblicazione dell'O.M. sulla mobilità, Aclis consiglia a tutti gli utenti di iniziare a compilare i modelli che andranno allegati alle domande di mobilità. Le nostre segreterie sono a disposizione per eventuali dubbi circa la corretta compilazione delle stesse.

**ALLEGATO D** : si dichiarano i servizi d'insegnamento.

Non va valutato l'anno scolastico in corso nella domanda di trasferimento e/ o mobilità.

**Per ogni anno di servizio prestato nel ruolo di appartenenza** **Punti 6**

Sono valutati gli anni di servizio nel ruolo di appartenenza e quelli prestati in classe di concorso diversa per la quale è possibile il passaggio di cattedra;

non interrompe la maturazione del punteggio del servizio la fruizione del congedo biennale per l'assistenza a familiari con grave disabilità di cui all'art. 5 del D.L.vo n. 151/2001;

- l'anzianità derivante da retroattività giuridica della nomina coperta da effettivo servizio nel ruolo di appartenenza prestato per almeno 180 giorni è valutata;

il servizio di ruolo a tutti gli effetti derivante dalla *restitutio in integrum* operata a seguito di un giudizio, è valutato.

Il servizio prestato in ruoli diversi da quello di appartenenza, a seguito di utilizzazione o assegnazione provvisoria, è valutato con riferimento al ruolo di appartenenza;

(Valido solo per la scuola primaria), ogni anno di servizio di ruolo prestato come specialista per l'insegnamento della lingua straniera dall'anno scol. 92/93 all'anno scol. 97/98, è valutato:

servizio prestato nel plesso di titolarità

**Punti 0,5**

servizio prestato al di fuori del plesso di titolarità

**Punti 1**

**Anzianità di precedente servizio in altro ruolo Punti 3**

**Vengono valutati Punti 3 anche:**

- **Anzianità derivante da decorrenza giuridica** della nomina nel ruolo di appartenenza anteriore alla decorrenza economica, qualora non sia stato prestato alcun servizio o se il servizio non sia stato prestato nel ruolo di appartenenza;
- **servizio dei docenti appartenenti al ruolo dei laureati** degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, prestato precedentemente nel ruolo dei diplomati e viceversa;
- **servizio prestato nel ruolo** degli assistenti universitari;
- **servizio prestato nel ruolo** del personale educativo;
- **servizio prestato nel ruolo** del personale direttivo dei Convitti Nazionali;

**In merito alla valutazione di un precedente servizio di ruolo, prestato in un ruolo diverso**, si precisa che:

- gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell'infanzia si valutano per intero nella scuola primaria (e viceversa);
- Gli anni di un precedente servizio di ruolo prestato nella scuola secondaria di primo grado si valutano per intero, nella scuola secondaria di secondo grado (e viceversa).

#### **Anzianità di servizio pre-ruolo**

- **Deve essere prestato**, in possesso del prescritto titolo di studio e riconoscibile ai sensi dell'art. 485 del DL n° 297 del 16/04/1994;
- **è valutato il servizio pre-ruolo**, o altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera;
- **è valutato il servizio pre-ruolo** prestato nelle scuole secondarie non statali pareggiate e nelle scuole elementari parificate; **(1)**
- **è valutato il servizio pre-ruolo** prestato per almeno 180 giorni nonché il servizio prestato in altro ruolo ovvero il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno;
- **in merito alla valutazione di un precedente servizio di ruolo, prestato in un ruolo diverso**, si precisa che gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell'infanzia/primaria si sommano al pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo, nella scuola secondaria;
- **gli anni di un precedente servizio di ruolo prestato nella scuola secondaria di primo grado** si sommano agli anni di pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo se attualmente si è titolari nella scuola primaria o nella scuola dell'infanzia.

**(1) A nostro giudizio** il suddetto servizio deve essere valutato anche se è stato prestato dopo il 2000 in quanto:

l'art. 485 del Testo Unico, approvato con il D.P.R. 6 aprile 1994, n. 297, dispone che debba essere riconosciuto, ai fini della ricostruzione della carriera, il servizio prestato nelle scuole non statali pareggiate e/o parificate;

successivamente la Legge 62 del 10 marzo 2000 ha riformato l'intera materia delle scuole non statali, "autorizzate, parificate, legalmente riconosciute e pareggiate", modificandole in scuole paritarie.

Pertanto, anche i servizi prestati dopo il 2000 presso le attuali scuole paritarie, non potendo essere inclusi nel predetto Testo Unico pubblicato nel 1994, vanno riconosciuti sia ai fini della ricostruzione della carriera, sia ai fini della valutazione come servizio pre-ruolo.

**N.B: ai fini del raddoppio del punteggio**

**Qualora il trasferimento o il passaggio o l'utilizzazione** siano richiesti su posti di sostegno (per tutti gli altri ordini di scuola), bisogna dichiarare nell'apposito riquadro dell'allegato, anche l'anzianità di servizio prestata su posti di sostegno.

Inoltre, nell'allegato D, vanno dichiarati i servizi di ruolo e di pre-ruolo prestati nelle piccole isole; nella scuola primaria, vanno dichiarati i servizi prestati nelle scuole uniche o di montagna.

**la valutazione del servizio pre-ruolo:**

- nella mobilità a domanda viene effettuata per intero **PUNTI 3**
- mentre nella mobilità d'ufficio e nella mobilità annuale (utilizzazioni) viene effettuata nella seguente maniera: i primi 4 anni sono valutati per intero (**P. 3**) – il periodo eccedente i 4 anni è valutato per i **2/3 (P. 2)**;

**il servizio militare di leva**, può essere valutato solo se prestato in costanza di rapporto di impiego;

**i servizi dovranno essere valutati** anche se non si ha ancora superato il periodo di prova;

**per i periodi di aspettativa durante l'anno scolastico**, la valutazione sarà attribuita a condizione che si abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni, o ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, per la scuola materna, fino al termine delle attività educative, salvo assenze per gravidanza, puerperio...;

**è valutato il servizio di ruolo e non di ruolo** prestato nell'insegnamento della religione cattolica;

**è valutato il punteggio** per il periodo di servizio del personale di ruolo in congedo straordinario per dottorato di ricerca;

**il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile**, è fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31-8-2008 nelle scuole paritarie che abbiano mantenuto lo status di parificate;

**Il punteggio si raddoppia:**

- **per ogni anno di insegnamento prestato in scuola unica o in scuola di montagna;**
- **per ogni anno di insegnamento prestato nei paesi in via di sviluppo;**
- **per ogni anno di insegnamento prestato nelle piccole isole (almeno 180 giorni, salvo assenze per gravidanza, puerperio);**
- **per ogni anno di insegnamento prestato con il possesso del titolo di specializzazione nei posti di sostegno, qualora la domanda di mobilità sia richiesta per posti di sostegno.**

Nell'ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.

## **ALLEGATO F**

**LA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO** prestato ininterrottamente da almeno un triennio deve essere attestata dall'interessato con apposita dichiarazione personale ( **All. F** )

**Nei trasferimenti a domanda e nella mobilità professionale**, per acquisire il punteggio, la condizione è che siano maturati un minimo di 3 anni di servizio nella scuola di attuale titolarità ( escludendo l'anno in corso all'atto della presentazione della domanda

**Il primo anno del triennio** per l'attribuzione del punteggio per la continuità:

- al personale **DOS** decorre a partire dall'anno scolastico **2003/2004**;
- ai **docenti di religione cattolica** decorre a partire dall'a.s. **2009/2010**.

**Pertanto si ha diritto alla seguente valutazione:**

- C) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3),
- |                              |                |
|------------------------------|----------------|
| - entro il quinquennio.....  | <b>Punti 2</b> |
| - oltre il quinquennio ..... | <b>Punti 3</b> |

**L'introduzione nell'a.s. 1998/99 dell'organico di circolo**, per la scuola primaria, e nell'a.s. 1999/2000 per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria dei comuni di montagna e delle piccole isole, non costituisce soluzione di continuità del servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente.

**Il trasferimento ottenuto precedentemente** all'introduzione dell'organico tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di servizio.

**Per la scuola primaria, il trasferimento tra i posti dell'organico (comune e lingua) nello stesso circolo non interrompe la continuità di servizio.**

**Per l'attribuzione del punteggio:**

- devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto (comune ovvero sostegno a prescindere dalla tipologia di disabilità);
- per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado ed artistica - nella classe di concorso di attuale appartenenza (con esclusione sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio presso la scuola o plesso di titolarità.

**Per i docenti titolari di posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta** attivati presso i Centri Territoriali ai fini dell'assegnazione del punteggio per la continuità del servizio, va fatto

riferimento alla titolarità del posto per l'istruzione e la formazione dell'età adulta a suo tempo individuati a livello di distretto.

**Per i docenti titolari in istituti in cui sono presenti corsi serali** e, analogamente, per i docenti titolari in corsi serali la continuità didattica è riferita esclusivamente al servizio prestato sullo stesso tipo organico di titolarità (**o diurno o serale**); da tale ultimo requisito si prescinde limitatamente al solo personale beneficiario della precedenza di cui all'art. 13, - Personale trasferito d'ufficio nell'ultimo ottennio del presente contratto.

**Il punteggio va attribuito** anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola o plesso di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato nella medesima scuola.

**Conseguentemente, il punteggio per la continuità del servizio deve essere attribuito** nel caso di assenze per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, compresi i congedi di cui al D.L.vo n. 151/01, per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico ed amministrativo, nel caso di utilizzazioni (ivi compresa quella nei licei musicali), di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del Consiglio Nazionale della P.I., di esoneri sindacali, di aspettative sindacali ancorché non retribuite, di incarico della presidenza di scuole secondarie, di esonero dall'insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici, di esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso, di collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 8 per il periodo in cui mantengono la titolarità ai sensi del D.L. 28/8/2000, n. 240, convertito con modificazioni nella legge 27/10/2000, n. 306, per il servizio prestato nelle scuole militari.

**Analogamente all'assenza per malattia, non interrompe** la continuità del servizio l'utilizzazione in altri compiti per inidoneità temporanea.

**Non interrompe** la maturazione del punteggio della continuità neanche la fruizione del congedo biennale per l'assistenza a familiari con grave disabilità di cui all'art. 5 del D.L.vo n. 151/01.

**Nel caso di dimensionamento della rete scolastica** (sdoppiamento, aggregazione, soppressione, fusione di scuole) la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione o aggregante si devono ricongiungere alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata, aggregata, soppressa o fusa al fine dell'attribuzione del punteggio in questione.

**Non interrompe la continuità del servizio l'utilizzazione in altra scuola** del docente in soprannumero nella scuola di titolarità né il trasferimento del docente in quanto soprannumerario qualora il medesimo richieda in ciascun anno dell'ottennio successivo anche il trasferimento nell'istituto di precedente titolarità ovvero nel comune.

**La continuità di servizio maturata nella scuola o nell'istituto di precedente titolarità** viene valutata anche al personale docente beneficiario del predetto art. 13, punto II) del presente contratto - alle condizioni ivi previste - che, a seguito del trasferimento d'ufficio, sia attualmente titolare su posti DOP.

**il punteggio viene riconosciuto anche per la formulazione della graduatoria interna** di istituto ai fini dell'individuazione del soprannumerario da trasferire d'ufficio.

**La continuità didattica, legata alla scuola di ex-titolarità,** del personale scolastico trasferito d'ufficio nell'ultimo ottennio va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e non anche della domanda di passaggio.

**Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d'ufficio** senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno dell'ottennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso dell'ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio.

**Scaduto l'ottennio** i punteggi relativi alla continuità didattica nell'ottennio dovranno essere riferiti esclusivamente alla scuola ove è stato trasferito in quanto soprannumerario.

#### **Il punteggio viene riconosciuto:**

- ai docenti comandati in istituti diversi da quello di titolarità su cattedre ove si attua la sperimentazione a norma dell'art. 278 del D.L.vo n. 297/94;
- ai docenti utilizzati a domanda o d'ufficio, sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità;
- ai docenti della scuola primaria utilizzati come specialisti per la lingua straniera presso il plesso o fuori del plesso di titolarità;
- ai docenti utilizzati in materie affini ed ai docenti che prestano servizio nelle nuove figure professionali di cui all'art. 5 del D.L. 6.8.1988, n. 323 convertito con modificazioni nella legge 6.10.1988, n. 426.

**Il punteggio spetta anche ai docenti appartenenti a posto o classe di concorso in esubero utilizzati a domanda o d'ufficio** ai sensi dell'art. 1 del D.L.vo n. 35/93, in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di titolarità.

In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico.

#### **Il punteggio non viene riconosciuto:**

- **nel caso di assegnazione provvisoria e di trasferimento annuale** salvo che si tratti di docente trasferito nell'ottennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno dell'ottennio medesimo, il rientro nell'istituto di precedente titolarità;
- **per i periodi trascorsi in congedo** straordinario per dottorato di ricerca e borse di studio;
- **quando non si è prestato servizio per almeno 180 giorni.**

**Il punteggio va attribuito** se la scuola di titolarità giuridica e la scuola in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato.

Pertanto, il personale scolastico nominato in ruolo su sede provvisoria, potrà acquisire il punteggio della continuità solo dopo aver ottenuto la sede definitiva con la domanda di mobilità, quindi a partire dall'anno scolastico successivo.

**Il punteggio va attribuito** nel caso di diritto al rientro nell'ottennio del personale trasferito in quanto soprannumerario.

**Per i docenti di istruzione secondaria di I e II grado** e artistica il servizio deve essere altresì prestato nella classe di concorso di attuale titolarità.

Il punteggio va anche attribuito ai docenti, già titolari sulla classe A075 e transitati sulla classe A076 in forza della C.M. 215/95, nella sola ipotesi che non sia cambiato l'istituto di titolarità.

## **ALLEGATO F per l'individuazione del personale in soprannumero**

**Per la graduatoria interna d'istituto**, finalizzata all'individuazione del personale perdente posto, diversamente da quanto previsto nei trasferimenti a domanda, vengono attribuiti Punti 2 per ciascun anno entro il quinquennio, Punti 3 per gli altri anni oltre il quinquennio.

Pertanto, non essendo più prevista la condizione “ che siano maturati un minimo di tre anni “, viene riconosciuto la maturazione del punteggio fin dal primo anno di servizio svolto nella scuola di attuale titolarità ( escludendo l'anno in corso).

**Ai fini della formazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario la continuità didattica è valutata senza la condizione ” di aver prestato servizio di ruolo senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici ”:**

- C) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3), (anche senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici)

- entro il quinquennio..... **Punti 2**  
- oltre il quinquennio ..... **Punti 3**

- C 0) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato precedentemente nella **SEDE (comune)** di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta ..... **Punti 1**  
(Il servizio di cui al punto C0 non è valutato per la domanda di mobilità volontaria).

**Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d'ufficio** senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno dell'ottennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso dell'ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio.

**Per i docenti il servizio deve essere stato prestato nella stessa tipologia di posto** (comune o sostegno) e per la scuola di istruzione secondaria di primo e secondo grado e artistica, il servizio deve essere altresì prestato nella stessa classe di concorso di attuale titolarità.

**Il trasferimento dal sostegno a posto comune o viceversa interrompe la continuità di servizio nella scuola e nel comune.**

**Il punteggio non va attribuito ai docenti titolari di sede distrettuale** (su posto per l'istruzione dell'età adulta).

**Qualora il docente al termine dell'ottennio non sia rientrato nella scuola di precedente titolarità** ma in altra scuola dello stesso comune, ha titolo al mantenimento del punteggio di cui alla lettera C 0) anche per tutti gli 8 anni dell'ottennio.

***N.B.:\_ Si perde il diritto alla precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità ed il punteggio già acquisito per la continuità nei casi in cui l'interessato:***

- *ometta di indicare la denominazione ufficiale della scuola da cui è stato trasferito d'ufficio nell'ultimo ottennio, nell'apposita casella del modulo-domanda di mobilità;*
- *non indichi come prima, fra le preferenze nella scelta delle sedi esprimibili, la scuola da cui è stato trasferito d'ufficio nell'ultimo ottennio;*
- *ometta di compilare la relativa "dichiarazione di servizio continuativo" ( all. F ), nella parte in cui bisogna esplicitare il riferimento alla scuola dalla quale si è stati trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, l'anno in cui è avvenuto il predetto trasferimento e tutti gli anni in cui si è richiesto il rientro.*

***Qualora il docente soprannumerario sia stato trasferito d'ufficio o domanda condizionata, da scuole diverse, in anni scolastici diversi, può chiedere il rientro con precedenza nell'ultima sede da cui è stato trasferito, ma perde il punteggio già acquisito per la continuità e il diritto al rientro con precedenza, rispetto alla prima sede da cui è stato trasferito d'ufficio.***

## **ALLEGATO F/1**

**Nella dichiarazione di servizio continuativo** per l'insegnamento della lingua straniera come SPECIALIZZATO O SPECIALISTA nella scuola primaria, per un solo triennio, si deve indicare l'anzianità di servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità, qualora sia uguale o maggiore di 3 anni. ( Il periodo di riferimento parte dall'anno scolastico 92/93 all'anno scol. 97/98 ):

<b>servizio prestato come specializzato</b>	<b>Punti 1,5</b>
<b>servizio prestato come specialista</b>	<b>Punti 3</b>

## **PUNTEGGIO AGGIUNTIVO - Punti 10**

**Requisiti per la maturazione una tantum del punteggio:** è richiesto il servizio continuativo prestato per almeno un triennio compreso nel periodo intercorrente tra le domande di mobilità per l'anno scolastico **2000-2001** e quelle per l'anno scolastico **2007-2008**.

Ai fini della maturazione del suddetto requisito è necessario aver prestato servizio continuativo nella stessa scuola per non meno di 4 anni consecutivi: l'anno di arrivo, più i successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale.

**Viene, inoltre, maturato il bonus di 10 pt. anche a chi, nel suddetto periodo, ha prodotto:**

- domanda di trasferimento e/o mobilità interprovinciale, ottenendo il movimento;
- domanda condizionata di trasferimento, in quanto individuati soprannumerari;

- domanda di trasferimento per la scuola primaria tra i posti comune e lingua straniera nell'organico dello stesso circolo di titolarità ;
- domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, nel quinquennio di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e IV dell'art. 7, comma 1 del CCNI.

### **Modalità e relative conseguenze nella fruizione del bonus:**

**Il punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente** nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l'assegnazione provvisoria.

**Si precisa che, una volta utilizzato il bonus di 10 pt.,** tale punteggio aggiuntivo viene perso definitivamente.

**Non perde il riconoscimento del punteggio aggiuntivo** il docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata che nel periodo di cui sopra non chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità.

**La sola presentazione della domanda di mobilità,** anche in ambito provinciale, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo una volta che lo stesso è stato acquisito.

### ***N.B. Osservazioni da parte della redazione per evitare contenziosi:***

Il punteggio aggiuntivo di 10 punti è riconosciuto "una tantum" (per una sola volta) alle condizioni previste dalla tabella di valutazione di cui all'allegato D del CCNI, che richiede l'aver prestato un servizio nella stessa scuola continuamente per quattro anni scolastici, (quello di arrivo più i tre anni successivi) senza aver presentato domanda di trasferimento e/o di mobilità provinciale nel periodo di riferimento compreso tra l'a.s. 2000/2001 e l'a.s. 2007/2008.

Per contro, la suddetta Tabella di valutazione, specifica che le condizioni per la maturazione del bonus sono comunque realizzate in caso di ottenimento di trasferimento interprovinciale.

Il tenore letterale della suddetta Tabella, potrebbe ingenerare un'erronea interpretazione, secondo cui nell'arco temporale di 8 anni preso in considerazione (dal 2000 al 2008) un soggetto, in caso di trasferimento e/o mobilità interprovinciale, potrebbe maturare e usufruire del bonus beneficiandone due volte per tale premio, considerato che tale punteggio, una volta acquisito, può essere utilizzato anche ai fini del trasferimento e/o del passaggio interprovinciale.

A parere della redazione, (nel voler interpretare la norma sicuramente di non facile lettura), il suddetto bonus di punti 10, è connotato dai seguenti due elementi essenziali:

- **può essere maturato esclusivamente nell'arco temporale definito dal 2000 al 2008;**
- **può essere utilizzato una sola volta,"una tantum", sia ai fini della mobilità provinciale che interprovinciale**
- **Pertanto, una volta maturato tale punteggio, nella compilazione dell'apposito modello di "DICHIARAZIONE PUNTEGGIO AGGIUNTIVO", si consiglia di aggiungere anche la dichiarazione di "NON AVER MAI UTILIZZATO AI FINI DELLA MOBILITA' IL PUNTEGGIO AGGIUNTIVO".**

### **DICHIARAZIONE PERSONALE**

(Resa ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R, 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, per documentare le esigenze di famiglia, i titoli ed eventuali precedenza).

#### **ESIGENZE DI FAMIGLIA**

**Il punteggio per il ricongiungimento** ai familiari spetta per il comune di residenza a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell'ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi: **Punti - 6**

**dall'iscrizione anagrafica si prescinde** quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell'ordinanza.

**Il punteggio di ricongiungimento e quello per la cura e l'assistenza dei familiari** spettano anche nel caso in cui non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili;

- in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole ovvero istituzioni educative del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, purché comprese fra le preferenze espresse;
- tale punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata dall'interessato una preferenza zonale (distretto e comune) che comprenda le predette scuole.

**Per quanto attiene all'organico della scuola dell'infanzia e primaria**, qualora il comune di residenza del familiare, ovvero il comune per il quale sussistono le condizioni per la cura e l'assistenza dei figli minorati, non sia sede di Circolo didattico o di Istituto comprensivo, il punteggio va attribuito per il comune sede dell'istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare, ovvero nel comune per la cura e l'assistenza dei figli.

**I punteggi previsti per le esigenze di famiglia sono cumulabili fra loro.**

**I punteggi per le esigenze di famiglia non si valutano** per i trasferimenti nell'ambito della stessa sede (per sede si intende comune) e per le domande ai fini della mobilità professionale.

**Il punteggio va attribuito anche per i figli** che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento: **Punti 4 o 3**

**La valutazione di punti 6 per la cura e l'assistenza ai figli, coniuge, genitori è attribuita nei seguenti casi:**

- a) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;
- b) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo.
- c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118 e 122, D.P.R. 9/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.

**Per beneficiare della precedenza prevista dall'art. 13 del CCNI**, bisogna comprovare con dichiarazione personale:

- per le persone disabili assistite (art. 33, cc 5 e 7 L. 104/92), il rapporto di parentela, di adozione, di affidamento e di coniugio;
- l'attività di assistenza con carattere di unicità (deve essere svolta alla data di scadenza della presentazione della domanda e deve sussistere entro i 10 giorni prima delle comunicazioni al SIDI della domanda);
- la situazione di non ricovero a tempo pieno del disabile presso istituto specializzato;
- il fratello o la sorella conviventi del disabile, devono comprovare lo stato di totale inabilità dei genitori con dichiarazione e con idonea documentazione di invalidità;
- il domicilio del disabile assistito.

**Per fruire della precedenza prevista al coniuge convivente del personale militare** (art. 17 legge 28-7-99, n. 266 e dell'art. 2 L. 29-3-2001 n. 86), bisogna allegare una dichiarazione dell'ufficio dove presta servizio il coniuge, dalla quale risulti l'avvenuto trasferimento d'autorità, nonché una dichiarazione personale, con la quale il coniuge trasferito si dichiara convivente con il richiedente.

**N.B.: LA DOCUMENTAZIONE con certificazione medica da produrre** unitamente alla domanda, *deve essere inviata con un plico a parte all'Ufficio territoriale competente, tramite la scuola servizio e deve essere rilasciata da:*

- **A.S.L. o commissioni sanitarie locali**, per l'infermità o difetto fisico o mentale del figlio maggiorenne, che si trovi nell'assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro;
- **istituto di cura**, per il ricovero permanente del figlio, del coniuge, o del genitore ;
- **ente pubblico ospedaliero o dall' A.S.L., o dall'ufficiale sanitario, o da un medico militare** per il bisogno, da parte dei medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza o il domicilio nella sede dell'istituto di cura;
- **medico di base** per la situazione di gravità in soggetti con sindrome di Down
- **struttura pubblica o privata in cui avviene la riabilitazione** , per l'attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo, per i figli tossicodipendenti ;
- **commissioni mediche, di cui all'art. 4 della legge 104/92**, per le persone disabili ai sensi dell'art. 21, la certificazione può essere anche distinta, da una parte lo stato di disabilità e dall'altra lo stato d'invalidità che deve essere di almeno 2 terzi;  
per le persone disabili maggiorenni ai sensi dell'art. 33 – c. 6 L. 104/92, deve risultare la gravità della disabilità;  
per le persone da assistere ai sensi dell'art. 33 c. 5 e 7 deve risultare lo stato di gravità della disabilità e la necessità di assistenza globale e permanente.  
Per lo stato di disabilità, ai soli fini previsti dagli articoli 21 e 33 della Legge n. 104/92 e dall'art. 42 del D.L. n. 26/3/2001, n. 151, qualora le commissioni dell'ASL non si pronuncino entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati possono documentare in via provvisoria, la situazione di disabilità, con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l'ASL, da cui è assistito. L'accertamento provvisorio, produce effetto fino all'emissione di quello definitivo; la commissione medica, deve pronunciarsi entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda; la mancata emissione dell'accertamento definitivo, deve essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio.

#### **Presupposti per poter fruire dei benefici per assistere i soggetti disabili:**

la possibilità per il personale che assiste il coniuge o un parente o affine di primo grado, ovvero di secondo grado, è riconosciuta esclusivamente qualora i genitori o il coniuge del familiare disabile di secondo grado abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti, o siano deceduti, o mancanti (divorzio, separazione legale, abbandono).

#### **Patologie invalidanti ( Decreto interministeriale n. 278 del 21/7/2000 ):**

- patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare,

psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;

- patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
- patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario.

Le predette patologie dovranno essere certificate dal medico specialista dell'ASL, o dal medico di medicina generale, o dalla struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.

### **Assistenza al familiare disabile residente in altra località.**

Il lavoratore che fruisce dei permessi di cui all'art. 33 legge 104/92 per assistere un familiare disabile, residente in un comune situato a distanza stradale superiore a **150** chilometri rispetto al proprio luogo di residenza, dovrà presentare la documentazione giustificativa comprovante l'effettuazione del viaggio.

**Ai fini della formulazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario**, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera:

(Tabella All. D, titolo II, esigenze di famiglia )

**lettera A) (ricongiungimento al coniuge, etc..)** vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente.

**Tale punteggio spetta anche** nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti vicinore alla sede di titolarità.

- **Per quanto attiene all'organico della scuola dell'infanzia e primaria**, qualora il comune di residenza del familiare, ovvero il comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D (cura e assistenza ai figli, coniuge ecc.), non sia sede di Circolo didattico o di Istituto comprensivo, il punteggio va attribuito per il comune sede dell'istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D.
- **lettera B) e lettera C) valgono sempre; ( figli )**
- **lettera D) (cura e assistenza dei figli minorati, etc..)** vale quando il comune in cui può essere prestata l'assistenza coincide con il comune di titolarità del docente oppure è ad esso vicinore, qualora nel comune medesimo non vi siano sedi scolastiche richiedibili.

**Tale punteggio spetta anche** nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti vicinore alla sede di titolarità.

**Tale punteggio spetta anche** nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti vicinore alla sede di titolarità.

- **Per quanto attiene all'organico della scuola dell'infanzia e primaria**, qualora il comune di residenza del familiare, ovvero il comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D (cura e assistenza ai figli, coniuge ecc.), non sia sede di Circolo didattico o di Istituto comprensivo, il punteggio va attribuito per il comune sede dell'istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D.

- **lettera B) e lettera C) valgono sempre;**
- **lettera D) (cura e assistenza dei figli minorati, etc..)** vale quando il comune in cui può essere prestata l'assistenza coincide con il comune di titolarità del docente oppure è ad esso viciniore, qualora nel comune medesimo non vi siano sedi scolastiche richiedibili.

**Il punteggio così calcolato** viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d'ufficio del soprannumerario.

## TITOLI GENERALI

**Nei concorsi pubblici per esami e titoli**, per l'accesso al ruolo di appartenenza, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza, indicare gli estremi del concorso sostenuto e la posizione di graduatoria occupata.

### Valutazione Punti 12

- Si valuta un solo pubblico concorso, i concorsi ordinari a posti della scuola dell'infanzia non sono valutabili nell'ambito della scuola primaria;
- i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado non sono valutabili nell'ambito degli istituti della secondaria di II grado ed artistica;
- analogamente i concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella scuola secondaria di II grado sono valutabili esclusivamente nell'ambito del ruolo dei docenti diplomati.
- I concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari ai concorsi della scuola primaria.
- I concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento.
- Tale punteggio spetta per l'accesso a tutte le classi di concorso appartenenti allo stesso ambito disciplinare per il quale si è conseguita l'idoneità in un concorso ordinario per esami e titoli bandito in attuazione della legge 124/1999

### Non sono valutati:

- i concorsi riservati per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento e la partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione;
- le abilitazioni conseguite presso le scuole di Specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SISS e TFA ecc.)

### **DIPLOMI - CORSI ANNUALI e/o biennali di perfezionamento - laurea, dottorato di ricerca, esami stato:**

**\*Sono valutati i diploma biennali di specializzazione** conseguiti in corsi post-laurea, nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente: **Punti 5**

- vanno riconosciuti oltre ai corsi previsti dagli statuti delle università anche i corsi previsti dalla legge n. 341/90, art. 8 nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati;

- sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-laurea, qualora abbiano durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale; è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso.

**Non sono valutabili:**

- il titolo di Specializzazione per l'insegnamento ad alunni in situazione di disabilità i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SISS)
- Il diploma di laurea in scienze della formazione primaria non si valuta in quanto titolo richiesto per l'accesso al ruolo di appartenenza, analogamente non si valuta il diploma di laurea in Didattica della musica.

**\*E' valutato il diploma universitario**, diploma accademico di I livello, laurea di primo livello.....ecc, conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza: **Punti 3**

**\*E' valutato il diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale**, diploma di laurea in scienze motorie, laurea magistrale specialistica ...ecc, conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza: **Punti 5**

**\*Sono valutati i corsi di perfezionamento, nonché master di I° o di II° livello**, di durata non inferiore ad un anno, nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente: **Punti 1**

- Il punteggio può essere attribuito anche al personale diplomato.
- I corsi di perfezionamento tenuti a decorrere dall'anno accademico 2005/06 saranno valutati esclusivamente se di durata annuale, con 1500 ore complessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e con esame finale.
- E' valutabile un solo corso e/o diploma per lo stesso o gli stessi anni accademici.

**\*Per il conseguimento del Dottorato di ricerca** si valuta un solo titolo: **Punti 5**

**\*E' valutabile per la scuola primaria la frequenza del corso** di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero: per ogni corso **Punti 1** (Si valuta un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici).

**E' valutabile la partecipazione agli esami di stato** conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, fino all'anno scol. 2000/2001, in qualità di presidente, componente esterno o interno, compresa l'attività svolta dal docente di sostegno per esaminare l'alunno.

**Per ogni anno Punti 1**

**E' valutato: (\*)CLIL di Corso di Perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, rilasciato da strutture universitarie ( il certificato viene rilasciato solo a chi : è in possesso di certificazione di livello C1 del QCER, ha frequentato il corso metodologico ed ha sostenuto la prova finale).** **Punti 1**

*\*CLIL per i docenti non in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo svolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento ( il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il corso e superato l'esame finale)*

**Punti 0,5**

*N.B. i titoli relativi ai punti (\*) B)C),D),E),F),G),H), I) L) della tabella di valutazione (Allegato A), cumulabili tra loro, sono valutati ad un massimo di Punti 10.*

## **SINTESI**

**Per la gestione del personale avente titolo  
ad usufruire della precedenza  
(Art. 13 del C.C. N.I.)**

## PRECEDENZE

Le **precedenze riportate** sono raggruppate per categoria e secondo il seguente ordine di priorità, nelle sequenze operative delle quattro fasi della mobilità territoriale

### I) DISABILITA' E GRAVI MOTIVI DI SALUTE

Nel contesto delle procedure dei trasferimenti provinciali e interprovinciali e dei passaggi di cattedra e di ruolo viene riconosciuta una precedenza assoluta nella fase A:

1. Al personale scolastico docente ed educativo non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120);
2. Al personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).  
( si devono allegare le certificazioni mediche)

### II) PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA'

La precedenza in esame si applica alla fase A, punto 1 dei trasferimenti e opera esclusivamente nell'ambito della provincia e della tipologia di titolarità.

Tale precedenza spetta a condizione che gli interessati abbiano prodotto domanda per ciascun anno dell'ottennio e che richiedano, come prima preferenza la scuola.

- L'interessato deve riportare nella apposita casella del modulo-domanda la denominazione ufficiale della scuola, nonché compilare la relativa "dichiarazione di servizio continuativo" altrimenti perde il diritto alla precedenza.
- Per la scuola primaria, la precedenza in esame è assegnata al circolo.
- Nella scuola dell'infanzia la precedenza di cui al presente comma è parimenti assegnata al circolo.

L'utilizzazione in altra scuola non interrompe la continuità del servizio, qualora il personale interessato richieda, in ciascun anno dell'ottennio successivo, il trasferimento nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune.

Si precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto:

- per la formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dell'individuazione del soprannumerario da trasferire d'ufficio;
- qualora l'interessato richieda, in ciascun anno dell'ottennio successivo, il trasferimento nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune.

**Per il personale ATA**, va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e non anche della domanda di passaggio.

### **Il personale, trasferito d'ufficio o a domanda condizionata nell'ottennio:**

- qualora presenti domanda condizionata, non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nella scuola;
- ciò in quanto la domanda di trasferimento condizionata al permanere della situazione di perdente posto prevale rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi.  
**Permane, tuttavia, anche negli anni successivi**, mantenendo il punteggio di continuità, il diritto al rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità, entro i limiti dell'ottennio iniziale.

**Nei riguardi del personale scolastico soprannumerario trasferito d'ufficio** l'aver ottenuto nel corso dell'ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio e non fa perdere il diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivo.

### **III) PERSONALE CON DISABILITA' E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE**

Viene riconosciuta la precedenza nelle seguenti condizioni:

1. **disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, con un grado di invalidità superiore ai due terzi.....**
2. **personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo**
3. **personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92**

**Il personale, di cui ai punti 1) e 3), può usufruire di tale precedenza** nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. Produrre sempre **apposita certificazione**.

**Qualora la domanda preveda l'indicazione di ambiti territoriali andrà indicato per primo l'ambito corrispondente al predetto comune di residenza oppure alla parte di esso necessaria per l'assistenza.**

(Si dovrà produrre apposita certificazione medica dove risulta la situazione di disabilità art. 3 comma 1 L. 104/92 ed il grado di invalidità superiore ai due terzi ).

**IV) PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITA'**

**Il personale scolastico beneficiario della precedenza per il rientro nella scuola**, ha titolo, con **precedenza** rispetto ai movimenti della fase A tra comuni della stessa provincia, a rientrare a domanda, nell'ottennio successivo al trasferimento d'ufficio.

**Per fruire di tale precedenza** gli interessati dovranno indicare nell'apposito riquadro del modulo domanda la scuola o il comune dal quale sono stati trasferiti d'ufficio o, in assenza di posti ivi richiedibili, il comune più vicino secondo le tabelle di viciniorietà.

**Il personale, trasferito d'ufficio nell'ottennio, che risulti perdente posto nel comune di attuale titolarità**, qualora presenti domanda condizionata per rimanere nella scuola di titolarità:

- non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nel comune di precedente titolarità ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato;
- permane, tuttavia, anche negli anni successivi, mantenendo il punteggio di continuità, il diritto al rientro nella scuola.

**L'aver ottenuto nel corso dell'ottennio** il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio e non fa perdere il diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivo.

**V) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE**

**Nella fase A punto 1 solo tra distretti diversi dello stesso comune e nelle fasi successive dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, , la precedenza ai genitori anche adottivi o a chi esercita legale tutela.**

Viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle.

**In caso di figlio che assiste un genitore**, la precedenza viene riconosciuta alle sottoelencate condizioni:

- documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi;
- impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l'assistenza per ragioni esclusivamente oggettive. L'autodichiarazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l'unico figlio convivente
- essere anche l'unico figlio che ha chiesto di fruire per l'intero anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza.

**In assenza anche di una sola delle suddette condizioni** la precedenza nella mobilità provinciale prevista dalla L. 104/92 **potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di mobilità annuale.**

**L'indicazione della preferenza sintetica per l'intero comune** è obbligatoria, in assenza di posti richiedibili indicare il comune o **ambito** viciniore.

**Prima del predetto comune o distretto sub comunale** si possono indicare una o più istituzioni scolastiche comprese in essi.

**La mancata indicazione del comune** preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza .

**Pertanto, in tali casi**, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza.

**Nei trasferimenti interprovinciali** è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi; qualora entrambi i genitori non possono provvedere all'assistenza del figlio, perché totalmente inabili, la precedenza è riconosciuta anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, conviventi con il disabile, o a chi è individuato dalla autorità giudiziaria competente a potere esercitare tale tutela. La precedenza è riconosciuta anche al coniuge del disabile, in situazione di gravità "PERMANENTE", che presta l'assistenza.

**Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di mobilità annuale;**

**La particolare condizione fisica deve avere carattere" permanente "**.

**La precedenza è riconosciuta per l'assistenza al figlio, anche se risulta con una disabilità "rivedibile".**

## **VI) PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA** (Art. 17 Legge 28/07/1999, n. 266 e Art. 2, Legge 29/03/2001 n. 86)

**Il personale scolastico coniuge convivente** rispettivamente del personale militare, **trasferito d'ufficio**, ha titolo alla precedenza nel trasferimento ai comuni richiesti a condizione che:

- la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca alla sede nella quale è stato trasferito d'ufficio.
- Analoga precedenza è loro riconosciuta, nella fase dei trasferimenti interprovinciali ai fini del trasferimento.
- Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale.
- I beneficiari di tale precedenza, nel solo caso di trasferimento d'ufficio del coniuge, possono presentare domanda di movimento oltre i termini previsti.

**Dopo tali scadenze**, infatti, le richieste sono esaminate solo in sede di operazioni di mobilità aventi effetti limitati ad un solo anno scolastico.

## **VII) PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI**

**Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche** durante l'esercizio del mandato:

- ha titolo alla precedenza nel trasferimento, nell'ambito della fase dei trasferimenti intercomunali, purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il proprio mandato.
- Analoga precedenza è riconosciuta, nella fase dei trasferimenti interprovinciali.
- Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale.

**Al termine dell'esercizio del mandato, qualora il trasferimento sia avvenuto avvalendosi della precedenza**, detto personale rientra nella scuola in cui risultava titolare prima del mandato.

## **VIII) PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL'ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 7/8/1998**

**Il personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale** ha diritto:

- alla precedenza nella fase interprovinciale dei trasferimenti per la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni;
- tale precedenza non si applica alla fase A dei trasferimenti ed alla mobilità professionale.
- Il possesso del requisito deve essere documentato mediante dichiarazione personale.

## **2.PERSONALE AVENTE DIRITTO ALL'ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA D'ISTITUTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO.**

**I docenti ed il personale A.T.A., beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), V) e VII) di cui al comma 1 del presente articolo non sono inseriti nella graduatoria d'istituto.**

Si precisa che:

- **L'esclusione dalla graduatoria interna** per i beneficiari della precedenza di cui al punto V si applica solo se si è titolari in scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell'assistito.
- **Qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso** da quello dell'assistito, l'esclusione si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l'anno scolastico in corso, domanda volontaria di trasferimento per l'intero comune o distretto sub comunale.
- **Quanto sopra non si applica** qualora la scuola di titolarità comprenda sedi (plessi, sezioni associate) ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito.
- **L'esclusione di cui al punto V)** si applica anche in caso di patologie modificabili purché la durata del riconoscimento travalichi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria. (Certificazione di disabilità " Rivedibile )

- **Per gli amministratori degli Enti Locali**, tale esclusione va applicata solo durante l'esercizio del mandato amministrativo e solo se titolare nella stessa Provincia.
- **Nel caso in cui vi sia contrazione di organico**, il personale in questione sarà graduato seguendo l'ordine di cui sopra.

### 3. CAMPO DI APPLICAZIONE

**Le precedenze comuni di cui al comma 1 art. 13 CCNI**, sono riconosciute solo nelle operazioni di mobilità volontaria.

**Le precedenze comuni di cui al comma 2 art. 13 CCNI**, sono riconosciute solo ai fini dell'esclusione dalla graduatoria d'istituto.

**In riferimento a quanto previsto dall' art. 12 comma 18 CCNI** – il diritto all'esclusione dei beneficiari delle precedenze di cui al comma 2 dalla graduatoria per l'attribuzione della cattedra orario esterna costituitasi ex novo, si applica esclusivamente per le cattedre orario costituite tra scuole di comuni diversi (o distretti sub comunali diversi).

### 4. DECADENZA DAL BENEFICIO

**Il personale beneficiario delle precedenze** di cui al presente articolo è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo a tali precedenze.

*Note: **In caso di più aventi diritto**, la precedenza avviene secondo l'ordine di graduatoria indipendentemente dall'anno scolastico di trasferimento.*

***Si riconduce il concetto di convivenza** a tutte le situazioni in cui sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se in termini diversi ( circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 18 Febbraio 2010, prot. 3884).*

***Il personale (parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi sell'art. 33, commi 5 e 7, della Legge n. 104/92, in qualità di referente unico, è destinatario di precedenza solo nell'ambito delle operazioni di mobilità annuale.***

## INDICAZIONI DELLE PREFERENZE

**Le preferenze da indicare nell'apposita sezione** del modulo-domanda:

possono essere del seguente tipo:

- **scuola**, ( per la primaria indicare il codice del plesso sede di circolo; per l'infanzia fare riferimento al codice della sede di organico );

- **distretto; comune; provincia; ambito;**
- **corsi per l'istruzione e la formazione dell'età adulta, le scuole carcerari e le scuole presso le strutture ospedaliere,**(per l'attribuzione dei posti bisogna fare esplicita richiesta, indicando le relative preferenze, in quanto non sono comprese nella indicazione di tipo sintetico ).

**Il passaggio di ruolo** può essere richiesto per un solo grado di scuola per la provincia e anche per più provincie. (art. 4 comma 6 del CCNI )

**Non sono valide le preferenze** dell'unità scolastica di titolarità, relativamente alla tipologia di posto su cui si è titolare;

invece, in caso di presentazione di domanda condizionata, per i perdenti posto, si può indicare anche il comune o distretto, relativo alla scuola di titolarità.

**Bisogna indicare se le preferenze richieste** debbano essere valutate unicamente per una tipologia di posto o per entrambe, (sostegno e/o posti normali); nel trasferimento le preferenze vengono analizzate nell'ordine richiesto;

**sui posti di sostegno,** saranno prese in considerazione, nell'ordine prescelto, tutte le tipologie per le quali si possiede il titolo di specializzazione.

**Le preferenze di tipo sintetico** comportano che l'assegnazione avviene secondo l'ordine risultante dagli elenchi ufficiali delle scuole , comprese nel distretto, nel comune nella provincia o nell'ambito.

**Tale modalità sarà modificata se esistono altre scuole con posti disponibili** nell'ambito della suddetta preferenza sintetica e la scuola che sarebbe stata assegnata secondo tale criterio è stata richiesta da altro aspirante con preferenza specifica anche se con punteggio inferiore, in tale ipotesi la scuola verrà assegnata al docente che ha fatto la richiesta in modo specifico ed all'altro docente sarà assegnata la successiva scuola con posto disponibile.

**I movimenti su cattedra** per la quale è previsto il completamento in una o due scuole, appartenenti allo stesso comune o a comuni diversi, saranno disposti soltanto se si è fatta esplicita richiesta nel modulo-domanda e valgono per tutte le preferenze espresse.

**Pertanto, nel caso di richiesta di cattedre orario anche con comuni diversi,** se è disponibile una cattedra intera in una delle sedi richieste per trasferimento, si ottiene il movimento su tale tipo di posto, anche in presenza di altre disponibilità di cattedre orario esterne;

diversamente, nel caso in cui la suddetta sede sia stata richiesta anche da altro aspirante che abbia indicato di partecipare ai movimenti solo in presenza di cattedra intera, anche se in possesso di punteggio inferiore, le verrà assegnata la cattedra intera, mentre l'altro docente sarà trasferito sulla cattedra oraria esterna.

Tale ipotesi, implica da parte del docente ad accettare, ai fini dei movimenti, tutte le possibili disponibilità, anche su cattedre orario esterne;

da ciò consegue il vantaggio di poter partecipare negli anni scolastici successivi, all'effettuazione delle operazioni previste dalla prima fase dei trasferimenti nell'ambito del comune, atteso che, nei casi di cattedra orario, si diventa titolare a tutti gli effetti nella prima sede e non in quella di completamento di orario, che può essere sempre modificabile in base alle disponibilità, anche nei prossimi anni scolastici.

Sotto altro profilo, si evidenzia che il docente titolare di cattedra orario verrà inserito nella graduatoria d'istituto in base ai punteggi posseduti e, pertanto, in caso di contrazione di posti, potrebbe anche essere individuato soprannumerario un docente titolare di cattedra intera, che si vedrà costretto a produrre domanda di trasferimento.

**La cattedra orario tra il corso diurno e il corso serale** (o viceversa) viene considerata come cattedra orario fra due istituti diversi, pertanto, qualora si desideri essere assegnati anche su tali cattedre, si deve fare esplicita richiesta nella apposita casella del modulo-domanda.

**Per il trasferimento o il passaggio in altri istituti che funzionano in corsi serali**, bisogna fare esplicita richiesta con la preferenza specifica. In caso di trasferimento su ambito, la preferenza per i corsi serali può essere espressa per singoli ambiti.

**Ai fini dei movimenti, le sezioni associate** vanno considerate come scuole autonome e verranno assegnate solo se sarà richiesta l'apposita preferenza.

**Le succursali funzionanti nello stesso comune**, vanno considerate ai fini dei movimenti, come parte integrante dell'istituto da cui dipendono.

**Per i docenti che hanno maturato almeno tre anni di servizio** nei corsi presso le strutture ospedaliere o presso le strutture penitenziarie, è prevista una priorità per la mobilità territoriale in tutte le fasi. **La stessa priorità** è prevista per il personale che ha prestato servizio nei corsi serali, nei centri territoriali, nei corsi per lavoratori, per l'accesso ai corsi attivati presso i C.P.I.A. ( artt. 29 e 30 del CCNI).

#### **N.B. Procedura sugli adempimenti amministrativi:**

*Il dirigente scolastico deve accertare l'esatta corrispondenza fra la documentazione dichiarata alla domanda e quella allegata, procede all'acquisizione della domanda e consegna all'interessato la scheda contenente i dati inseriti;*

*L'ufficio territoriale competente, procede alla valutazione e all'assegnazione dei punti, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza e comunica alla scuola di servizio la notifica, attraverso una scheda meccanografica;*

*tutti gli interessati, entro 5 giorni dalla ricezione della suddetta notifica, possono produrre motivato reclamo per le dovute rettifiche.*

[www.acis.it](http://www.acis.it)